



Decreto del Direttore Generale anno 2022

Oggetto: Autorizzazione avvio trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a), convertito dalla L. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, per la fornitura di supporto applicativo sulla piattaforma software per il sistema di controllo accessi del campus scientifico, di durata triennale – Importo stimato Euro 39.000,00 + IVA - CIG Z3837097B9

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO** che a partire dal 2018 l'Ateneo si è dotato di un sistema di controllo degli accessi fisici per la sede del Campus Scientifico di via Torino a Mestre (denominato PACS);
- PREMESSO** che il software per la gestione del sistema PACS è stato sviluppato su misura da parte della ditta UCNET Srl sulla base degli specifici requisiti imposti dall'Ateneo;
- PREMESSO** che il software necessita per il suo mantenimento di un supporto manutentivo costante, per garantire l'aggiornamento e lo sviluppo delle funzionalità della piattaforma e la gestione delle segnalazioni e dei guasti legati alla piattaforma;
- PREMESSO** che il contratto manutentivo del software della durata di tre anni stipulato con la ditta UCNET Srl il 16/07/2019 è in scadenza il giorno 15/07/2022;
- CONSIDERATO** che le funzionalità della soluzione acquisita soddisfano ancora le esigenze dell'Ateneo, che ha pertanto la necessità di prolungare per un ulteriore triennio il supporto applicativo e di manutenzione evolutiva del software di gestione del sistema;
- CONSIDERATO** che il servizio di manutenzione può essere erogato esclusivamente dalla ditta UCNET Srl, in possesso del codice sorgente necessario per apportare le modifiche e garantire la sicurezza del sistema;
- ACCERTATA** dal Referente del Settore Infrastrutture dell'Area Sistemi Informatici e Telecomunicazioni, dott. Roberto Marin, l'entità della spesa, stimata in Euro 39.000,00, al netto degli oneri di legge;
- ACCERTATO** che alla data del presente provvedimento il servizio richiesto non può essere offerto in adesione alle convenzioni attive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A.;
- ACCERTATO** che il supporto manutentivo di cui necessita l'Ateneo, corrispondente al codice CPV:72267100-0 *Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione*, è offerto sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) all'interno del bando: *Servizi - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio*, classe merceologica: *Dispositivi e sistemi di comunicazione* e categoria: *Infrastrutture ICT-Mepa Servizi*;
- ACCERTATO** che la società UCNET Srl, P. IVA 02959040920, risulta iscritta al MePA e dispone dell'abilitazione commerciale al bando *Servizi* e alla categoria *Infrastrutture ICT-Mepa Servizi*.
- RITENUTO** per le ragioni descritte in premessa, di avviare una negoziazione con la ditta UCNET Srl, per la fornitura per un periodo di tre anni del supporto applicativo e della relativa manutenzione evolutiva, per un importo massimo stimato di Euro 39.000,00 al netto di IVA, mediante l'avvio di una trattativa diretta sul MePA;
- ACQUISITO** il CIG Z3837097B9 che identifica la procedura di acquisto;
- ACCERTATA** la disponibilità dei fondi all'interno dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT), alla voce CoAn A.C.06.08.05 *Manutenzione software* – anticipata CoAn n. 41273/2022, con previsione di disponibilità a valere sugli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- PRESO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente;
- VERIFICATO** che, per l'acquisto in oggetto, non risulta necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione in argomento rientra nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che l'operatore economico invitato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 *Codice degli Appalti*;
- VISTO** il D.L. n. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. a), convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021;

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016, 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di servizi e forniture;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;

RICHIAMATO il Codice di Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 ed entrato in vigore il 12/11/2019;

RICHIAMATO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012 e compreso ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 80/2021 all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria emanato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019, per le parti applicabili alla data del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 45 Prot. n. 5146 del 24/01/2022 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2022;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 509/2015 prot. n. 44769-VII/4 del 25.09.15 ad oggetto "Ing. Tommaso Piazza - attribuzione incarico di funzione dirigenziale";

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

- Art. 1** di approvare il capitolato speciale allegato relativo alla procedura in oggetto;
- Art. 2** di autorizzare ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, l'avvio di una negoziazione con l'operatore economico UCNET Srl P.IVA 02959040920, mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo massimo di Euro 39.000,00 al netto di IVA, per l'acquisto del supporto applicativo e della manutenzione evolutiva per 3 anni del sistema di controllo degli accessi fisici per la sede del Campus Scientifico di via Torino a Mestre;
- Art. 3** di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50/2016 in considerazione dell'entità della spesa e della natura del servizio, che viene erogato direttamente dal produttore del sistema;
- Art. 4** di far gravare la spesa massima complessiva di Euro 47.540,00 comprensivi di IVA sui fondi ASIT, alla voce CoAn A.C.06.08.05 *Manutenzione software* – anticipata CoAn n. 41273/2022, con previsione di disponibilità a valere sugli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- Art. 5** di nominare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3, il dott. Roberto Marin Responsabile Unico del Procedimento;
- Art. 6** di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quando disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016.

✓ Allegato:
Capitolato speciale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO
Il Dirigente ASIT
ing. Tommaso Piazza

VISTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Marin

CAPITOLATO SPECIALE
Manutenzione e aggiornamento piattaforma software a supporto del sistema di controllo accessi installato presso il campus scientifico
CIG Z3837097B9

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di manutenzione e di aggiornamento della piattaforma software a supporto del sistema di controllo accessi, installato presso il campus scientifico sviluppato dalla ditta UCNET, scadrà il giorno 15 luglio 2022.

L'Ateneo, allo scopo di permettere agli utenti e al personale tecnico dell'Ateneo di ricevere risposte alle segnalazioni di guasti, nonché di mantenere aggiornata la piattaforma e svilupparne le funzionalità, intende sottoscrivere un nuovo contratto di servizio per manutenzione e aggiornamento dell'applicazione per un periodo di tre anni.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il servizio richiesto dall'Ateneo si compone di due diverse parti:

1. servizio di supporto tecnico
teso a dare pronta risposta alle richieste di assistenza da parte degli utenti applicativi e a mantenere la perfetta funzionalità dell'applicativo. Il servizio comprende attività che possono essere raggruppare nelle seguenti 3 diverse macro categorie:
 - manutenzione ordinaria;
 - assistenza ad utenza e operatori dell'Ateneo: telefonica, teleassistenza e/o Helpdesk;
 - assistenza on-site;
2. servizio di supporto evolutivo
teso a arricchire il software nelle sue funzionalità ed opzionale per l'Ateneo.

2.1 Servizio di supporto tecnico

Manutenzione ordinaria

Il termine manutenzione ordinaria si riferisce alle prestazioni necessarie a mantenere il perfetto funzionamento dell'applicativo tra cui:

- rilascio di nuove versioni del software in sostituzione di quelle già in uso, a seguito di:
 - o modifiche ed aggiornamenti apportate dal produttore per il miglioramento dell'applicativo;
 - o eliminazione dei malfunzionamenti di procedura segnalati dagli utenti e verificatisi nell'ambito del corretto utilizzo del software fornito;
- allineamenti a nuove release del software di base di riferimento;
- allineamenti a nuove release del sistema operativo per le piattaforme mobili utente;
- istruzioni per il temporaneo superamento di eventuali malfunzionamenti (work-around), in attesa di una soluzione definitiva;
- distribuzione di informazioni relative al software quali: documentazione del software e delle sue interfacce; schema del Database e documentazione di tutte le tabelle dello stesso, livelli di aggiornamento; nuove funzioni offerte ed evoluzioni;
- aggiornamento di sistema operativo e software presenti nelle periferiche che compongono l'infrastruttura del sistema PACS (e.g. PC gateway e concentratori) alla release più recente;
- allineamento del sistema con le release più recenti del software presente nelle periferiche che compongono l'infrastruttura del sistema (e.g. PC gateway e concentratori);
- allineamento con la release più recente del firmware installato sulle serrature elettroniche;

Assistenza ad utenza e operatori dell'Ateneo

Il supporto tecnico ha lo scopo di ricevere le richieste di assistenza, individuare le ragioni prime del disservizio ed indicare al richiedente le operazioni necessarie alla risoluzione del problema. L'intervento si conclude solo dopo verifica che le istruzioni fornite abbiano consentito la soluzione del problema. Nel caso l'assistenza non sia sufficiente a risolvere il problema si procederà con altri tipi di intervento: intervento in teleassistenza e, nel caso in cui il malfunzionamento persista, attraverso assistenza on-site.

Il servizio di teleassistenza, consiste nell'assistenza tecnica erogata tramite collegamento con il sistema PACS, in modo da consentire all'operatore che esegue il supporto di operare sul sistema stesso.

Le modalità di connessione al sistema attraverso la rete telematica, dovranno avvenire secondo gli standard di comunicazione dell'Ateneo. Le regole tecniche per la connessione remota verranno stabilite con l'Area Sistemi Informatici e Telecomunicazioni.

L'Assistenza on-site prevede interventi di tecnici specialisti dell'Impresa presso l'Ateneo al fine di:

- risolvere problemi denunciati dall'Ateneo non risolvibili con assistenza telefonica e/o teleassistenza;
- effettuare interventi preventivi atti a migliorare l'utilizzo, a mantenere il sistema ed ottimizzare il DataBase;
- installare nuove release e/o personalizzazioni del software con eventuale conseguente riallineamento degli archivi.

Il Servizio di assistenza on-site è attivato tramite Call Center ed è erogato presso l'Ateneo. Il numero delle ore/uomo necessarie per ogni singolo intervento richiesto dall'Ateneo, con l'indicazione del tipo di attività da erogare, dovrà essere concordato preventivamente tra il fornitore e l'Area Sistemi Informatici e Telefonici (ASIT) dell'Ateneo. Eventuali giornate

di assistenza on-site svolte e non preventivamente approvate dalla ASIT non saranno conteggiate tra quelle a messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria.

Gli interventi che hanno come obiettivo la risoluzione di problemi denunciati dall'Ateneo non risolvibili con assistenza telefonica e/o teleassistenza, dovranno essere eseguiti al massimo entro cinque giorni lavorativi dal momento di accoglimento della richiesta di intervento, o in tempi minori a seconda della gravità del guasto come di seguito indicato.

Gli altri interventi (interventi preventivi, manutenzione del sistema e ottimizzazione del data base, installazione nuove release, personalizzazioni e riallineamento archivi) saranno eseguiti previa pianificazione concordata con l'Ateneo.

Offerta includerà almeno 25 giorni di manutenzione on-site per ciascun anno di servizio. Tutte le attività di assistenza on-site e manutenzione evolutiva dovranno essere documentate da un Rapporto di Intervento vistato per accettazione dai tecnici dell'Ateneo.

Erogazione dei servizi di manutenzione

L'Ateneo provvederà a nominare uno o più responsabili software quali interfaccia permanente con l'Impresa.

L'Impresa metterà a disposizione dell'Ateneo il Call Center a cui si rivolgeranno i responsabili software, oltre a un indirizzo mail di supporto, con le medesime funzionalità.

Il personale di supporto della Ditta provvede all'accoglimento delle richieste di intervento, procede con una prima azione di filtro e supporta l'Ateneo nella risoluzione dei problemi di carattere più operativo, richiamando entro quattro ore lavorative (dalle 8:00 alle 18:00) dall'accoglimento della chiamata, qualora l'intervento non possa essere concluso contestualmente alla chiamata dell'Ateneo.

La comunicazione del problema al Call Center può avvenire via telefono, posta elettronica, o per mezzo dell'inserimento di una richiesta su di un apposito sistema messo a disposizione dalla Ditta.

Il Call Center dovrà essere attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì festivi esclusi.

Negli altri orari, qualora si optasse per il contatto telefonico, dovrà essere attiva una segreteria telefonica a disposizione dei tecnici dell'Ateneo per registrare messaggi che saranno ascoltati ed accolti all'inizio della prima giornata lavorativa utile.

Sulla base degli elementi raccolti, il Call Center stabilisce con azione di filtro, entro quattro ore lavorative, le modalità con cui la soluzione del problema denunciato può essere perseguita, individuandola tra quelle seguenti:

- fornendo direttamente informazioni sulla soluzione;
- comunicando la presenza di patch, work-around o la risoluzione tramite azioni di manutenzione ordinaria ed, eventualmente, con distribuzione di nuove release;
- fornendo direttamente assistenza telefonica (assistenza di I^a livello) ai tecnici dell'Ateneo nella risoluzione dei problemi di carattere più operativo;
- attivando l'Assistenza di II^a livello, che interviene in una delle seguenti forme:
 - o tramite assistenza telefonica specialistica;
 - o tramite collegamento diretto del sistema di elaborazione dell'Azienda (Tele assistenza).

Se l'assistenza all'Ateneo non si rivela risolutiva, viene predisposto l'intervento di Assistenza on-site.

La risoluzione positiva dell'intervento richiesto deve comunque avvenire:

- entro otto ore lavorative in caso di blocco della procedura;
- in cinque giorni lavorativi negli altri casi, salvo diversi accordi scritti ed accettati tra la ditta e il tecnico dell'Ateneo che ne ha richiesto l'intervento.

Il problemi rilevati possono essere categorizzati come segue:

Categoria	Descrizione	Bloccante/Non Bloccante
Severità 1	Critica - Guasto o anomalia bloccante tale da impedire l'utilizzo del sistema. Sono da classificare in Severità 1 anche i seguenti malfunzionamenti: a) degrado continuo delle prestazioni tali da compromettere l'erogazione dei servizi b) Successione di eventi di Severità 2 in un arco temporale ristretto.	Bloccante
Severità 2	Grave - Guasto o anomalia che blocca o invalida una o più funzioni del sistema.	Bloccante
Severità 3	Minore - Guasto o anomalia che blocca o invalida una o più funzioni del sistema, che non sono vitali per l'erogazione dei servizi, e per le quali esistono una o più procedure alternative per superare l'inconveniente.	Non Bloccante

In particolare dovranno essere garantiti i livelli di servizio definiti nella tabella sotto riportata.

Tempo di Presa in carico: si intende il tempo intercorso tra la segnalazione del guasto e la risposta via email da parte del servizio di supporto come riprova dell'effettiva presa in carico.

Tempo di ripristino (WorkAround): si intende il tempo intercorso tra la presa in carico e la disponibilità, la messa in esercizio ed il ripristino delle funzionalità della componente software interessata dall'anomalia, mediante una soluzione temporanea e rapida del problema.

Risoluzione del problema: A seguito del ripristino, si richiede che il Fornitore informi l'Ateneo sullo stato di avanzamento delle attività correlate alla diagnosi approfondita del problema, alla stima sui tempi di chiusura o rilascio della patch definitiva. Al termine dell'intervento il sistema si dovrà trovare in condizioni di perfetto funzionamento. Nessun costo di sviluppo sarà addebitato all'Università Ca' Foscari Venezia per gli interventi tesi alla risoluzione di problemi del sistema.

	Severità 3	Severità 2	Severità 1
Disponibilità del Servizio	Lun-Ven 8.00-18.00	Lun-Ven 8.00-18.00	Lun-Ven 8.00-18.00
Tempo di presa in carico	8 ore	1 ora	Immediato
Tempo di ripristino – WorkAround (dalla presa in carico)	-	8 ore lavorative	8 ore lavorative
Risoluzione del problema (dalla presa in carico)	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria non collegati a guasti, L'Impresa stabilisce il contenuto ed i tempi delle nuove release la cui distribuzione viene effettuata in modo concordato con i tecnici dell'Ateneo. L'installazione può essere eseguita dall'Impresa nell'ambito del servizio di teleassistenza o di assistenza on-site, se richiesto dall'Ateneo.

2.2 Manutenzione evolutiva

La Manutenzione evolutiva comprende gli interventi progettuali volti ad arricchire l'applicazione di nuove funzionalità, o comunque a modificare e/o integrare le funzionalità già esistenti. Le attività di manutenzione evolutiva potrebbero essere dirette ad esempio a:

- nuove personalizzazioni (nuove funzionalità, stampe, export, ecc.) o integrazioni con i Sistemi Informativi di Ateneo, mantenendo la compatibilità con il software e le sue evoluzioni;
- produzione di programmi aggiuntivi e/o APP per dispositivi mobili, atti a risolvere specifiche esigenze dell'Ateneo;
- personalizzazioni, integrazioni e sviluppi ad hoc effettuate con la fornitura iniziale o successivamente alla stessa;

La fornitura dovrà includere 10 giornate da 8 ore lavorative di sviluppo evolutivo per l'intera durata contrattuale.

L'Università Ca' Foscari Venezia non avrà nessun obbligo nell'utilizzo del servizio di manutenzione evolutiva. Nel caso in cui, durante l'anno, non venissero usate completamente le 10 giornate previste contrattualmente, le ore residue verranno utilizzate per gli anni successivi di servizio.

A seguito di una richiesta di nuova implementazione, il Fornitore valuterà a proprio onere e spese una valutazione del numero di ore di sviluppo necessarie per realizzare la modifica e dei tempi necessari per lo sviluppo. Il preventivo verrà sottoposto all'analisi del RUP che valuterà se autorizzare o meno l'attività. Nessuna attività di sviluppo evolutivo verrà iniziata senza autorizzazione del RUP, tranne quelle che verranno fornite dalla Ditta a titolo gratuito. Terminata l'attività di sviluppo, la Ditta dovrà inviare al RUP un documento dettagliato sulle attività svolte e sulle ore effettivamente impiegate che non potranno essere superiori a quelle previste in preventivo. Qualora la Ditta dovesse verificare durante lo sviluppo l'esigenza di un numero maggiore di ore di attività dovrà inviare al RUP un nuovo preventivo che il RUP potrà o meno accettare. Qualora il RUP non accettasse il preventivo iniziale o il preventivo aggiornato proposto dalla Ditta nulla sarà dovuto da parte dell'Università.

Art. 3 – COORDINATORE

Il Fornitore si impegna a garantire la presenza di un coordinatore a cui l'Università farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del coordinatore completo di recapito telefonico, di cellulare e una casella di posta elettronica dovrà essere comunicato al RUP prima della sottoscrizione del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, il Fornitore deve comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia opera per l'intera durata contrattuale e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in [GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16](#).

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore

Art. 5 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato nell'espletamento del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 7 - RECESSO DELL'UNIVERSITÀ

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

ART. 8 - PENALI

L'Università applicherà una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale (IVA esclusa) per ciascuna delle seguenti inadempienze contrattuali, purché non imputabili all'Università stessa:

1. ritardo nell'avvio in produzione del sistema (art. 4);
2. la mancata risoluzione di problemi segnalati nelle tempistiche indicate (art. 2),

Tutte le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute al Fornitore e, occorrendo, dalla cauzione definitiva. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora del Fornitore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del responsabile del procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- reiterata (3 eventi in sei mesi consecutivi) mancata risoluzione dei problemi segnalati nelle tempistiche richieste (art. 2);
- mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'art. 5;
- inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all'art. 6;
- inosservanza degli obblighi in materia di lavoro, di cui all'art. 7;
- qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 8 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
- violazione delle norme di tracciabilità di cui all'art. 12;
- cessione e subappalto del contratto in violazione dell'art. 16;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università provvederà ad escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 10 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1 del Codice.

L'Università, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà alla fatturazione in 3 rate uguali con periodicità annuale posticipata. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolare esecuzione del servizio reso.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università Ca' Foscari – ASIT - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice fiscale: 80007720271 e dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio 7FLFT1 il CIG (<Codice Identificativo Gara>) e la dicitura ""scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.).

A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare tempestivamente entro sette giorni ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Sull'importo netto mensile della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4 c.3 DPR 207/2010. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo

corrispondente all'inadempimento. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE

Il Fornitore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta, tramite PEC; entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento al RUP.

A tale riguardo, il Fornitore dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dai servizi oggetto del presente capitolato, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, il Fornitore dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente capitolato, riportando il CIG.

Il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Il documento di accettazione scambiato all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi è soggetto a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del Fornitore.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le vigenti disposizioni, trasmettendo all'Ufficio Acquisti e-mail acquisti.asia@unive.it, entro cinque giorni dal perfezionamento del documento di accettazione, adeguata documentazione.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 2, del Codice.

Art. 16 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte del Fornitore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, il Fornitore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

Art. 17 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettoriale Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettoriale con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 e reperibile sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8162/> si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore. Il fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione del servizio, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, al RUP la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 5;
2. polizza RCT di cui all'art. 13, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
3. coordinate bancarie (codice IBAN) ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
4. coordinatore del servizio (tel., cell., e-mail, PEC) per la gestione operativa del contratto.

Nelle more della sottoscrizione del contratto l'Università si riserva per motivi di urgenza di affidare le prestazioni in oggetto.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali dei legali rappresentanti delle imprese e dei procuratori delle stesse raccolti verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di

tutte le operazioni e le attività connesse alla presente procedura di gara e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti la procedura stessa. I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

Art. 21 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si applicano le condizioni generali di contratto relative al bando *Servizi* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

IL RUP Dott. Roberto Marin

Allegato A: Dichiarazione (obbligatoria) di possesso dei requisiti di ordine generale (da sottoscrivere digitalmente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa)

Fornitura di supporto applicativo sulla piattaforma software a supporto del sistema di controllo accessi installato presso il campus scientifico di durata triennale - CIG Z3837097B9

DICHIARAZIONE REQUISITI ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome),
nato/a (prov.) il
..... residente a (provincia) Via
..... n° codice fiscale
documento d'identità n. rilasciato dal Comune
.....

in qualità di

☐ **Legale Rappresentante / titolare**

☐ **Procuratore**, come da procura generale/speciale in data a rogito del Notaio
..... Rep. n. (che allego in copia conforme)
dell'impresa
C.F. n. partita I.V.A. n.
con sede legale in (Prov.....)
via/piazza n. (CAP
.....) tel. n.
Matricola INPS sede INPS di
.....
INAIL codice Ditta
.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

DICHIARA

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono cause di esclusione di cui al predetto art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3¹ del Codice sono i seguenti:

¹ 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza

2.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata)

.....
.....
.....
.....

2.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente procedura, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)

.....
.....
.....
.....

IN ALTERNATIVA RISPETTO AL PRECEDENTE PUNTO 2.2

(BARRARE LA CASELLA QUALORA NON VI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA PRESENTE PROCEDURA)

☐ **che non vi siano soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data della presente procedura;

4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CARICHI PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 4, DEL CODICE, MODIFICATO DALL'ART. 8, COMMA 5 LETT. B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA N. 120/2020)

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)

☐ che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, risultano le seguenti violazioni relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertate:

(precisare importo e tipologia del debito fiscale, eventuale impugnazione del provvedimento, eventuale rateizzazione del debito, ecc.);

.....
.....
.....
.....

☐ che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, non risultano violazioni relative al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertate;

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679;

ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

6. di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;
7. ☐ di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99
oppure
☐ di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99
8. di accettare, senza riserva alcuna, il presente capitolato speciale.
9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale con D.R. n. 1116 del 05/11/2019. e reperibile sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8162/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

Luogo e Data _____

N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("Regolamento"), l'Università Ca' Foscari Venezia fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali conferiti all'Ateneo, ovvero raccolti da quest'ultimo mediante consultazione di archivi pubblici, ai fini dell'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all'espletamento di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti".

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente [indirizzo](#): Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).

Il trattamento dei dati personali raccolti (dati identificativi dei legali rappresentanti, dei procuratori e dei dipendenti o collaboratori delle imprese partecipanti alla gara, nonché i relativi certificati dei carichi pendenti) è finalizzato all'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice appalti", alla successiva conclusione del contratto nonché all'adempimento dei connessi obblighi stabiliti da leggi, regolamenti nazionali o europei.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) ("adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali"), art. 6.1.c) e 10 ("adempimento di un obbligo di legge") e art. 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sopra indicati verrà effettuato da soggetti autorizzati, che hanno ricevuto specifiche istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

In particolare, i predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti del Titolare (la base giuridica di tale conservazione è l'art. 9.2.f) del Regolamento ("esercizio diritto in sede giudiziaria").

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i soggetti esterni in qualità di titolari autonomi (per es. istituti bancari per l'accredito dei corrispettivi) ovvero che svolgono attività strumentali o

accessorie nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tale ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (per es. pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento della procedura di gara.

La mancata acquisizione dei dati personali da parte dell'Università può precludere la partecipazione alla procedura, con conseguente mancata conclusione del contratto.

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).